

# **COMUNE DI MAROGGIA**



## **REGOLAMENTO FONDO SOCIALE COMUNALE**

***del 24 settembre 2007***

# **REGOLAMENTO DEL FONDO DI CONTRIBUTO COMUNALE PER LE PERSONE BISOGNOSE DI AIUTO**

## **Art.1: Scopo**

Il Fondo è stato istituito a seguito di una decisione presa dal Consiglio Comunale riunito in seduta il 10 gennaio 2005. Il relativo Regolamento di applicazione è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 24 settembre 2007. Questo contributo a carattere sociale è a disposizione delle persone e delle famiglie che per ragioni particolari dovessero necessitare di un aiuto straordinario per consentire loro di fare fronte ad una momentanea situazione di disagio finanziario causata da bisogni di prima necessità.

## **Art. 2: Beneficiari**

Il Municipio può concedere questo aiuto finanziario a persone o famiglie di cittadinanza svizzera domiciliate o con permesso C nel Comune.

## **Art. 3: Diritto all'aiuto**

Il contributo finanziario del Fondo può essere erogato a coloro che trovandosi in un disagio momentaneo non possono beneficiare di prestazioni di altri Enti pubblici oppure privati. Hanno diritto a ricevere questo genere di aiuto le persone non in grado di fare fronte al pagamento delle spese di prima necessità come l'affitto, il premio della Cassa Malati e quelli delle altre Assicurazioni.

## **Art. 4: Casi esclusi dall'aiuto**

1. I cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento.
2. Le persone che pur avendone diritto rinunciano alle prestazioni complementari cantonali o ad altre prestazioni.

## **Art. 5: Dotazione del Fondo**

La dotazione del Fondo è definita ogni anno in sede di preventivo nella gestione corrente del Comune.

## **Art. 6: Prestazioni**

L'aiuto può essere concesso sotto forma di sussidio o prestito senza interessi. Di regola può ammontare ad un massimo di Fr. 1'000.-- sull'arco dei dodici mesi. Il Municipio ha la facoltà di suddividere il versamento in rate e/o procedere a pagamenti diretti delle spese oggetto della richiesta.

## **Art. 7: Presentazione della domanda**

Per poter beneficiare dell'aiuto bisogna inoltrare al Municipio una domanda che contenga almeno le seguenti indicazioni:

- Composizione della famiglia.
- Descrizione della situazione finanziaria.
- Motivazione della richiesta.
- Aiuto richiesto.
- L'eventuale aiuto di altri Enti pubblici o privati con le relative entità.
- La dichiarazione dell'interessato che svincola medici, avvocati, funzionari ecc. dal segreto medico, professionale e d'ufficio.

La Cancelleria comunale:

Ha ampia facoltà di chiedere informazioni supplementari e di far completare la documentazione presentata.

Preavvisano la domanda al Municipio o decidono sulla stessa se dispongono della relativa delega di competenza.

## **Art. 8: Obbligo del beneficiario**

Il beneficiario deve notificare immediatamente al Municipio ogni modifica degli elementi di calcolo che possono comportare la diminuzione, l'aumento o l'annullamento dell'aiuto.

## **Art. 9: Restituzione**

L'aiuto che il beneficiario ha indebitamente percepito deve essere restituito da lui o dai suoi eredi entro il termine fissato dal Municipio.

## **Art. 10: Sicurezza delle prestazioni**

L'aiuto concesso sulla base del presente regolamento non può essere ceduto né costituito in pegno, salvo la compensazione di tributi pubblici.

## **Art. 11 : Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione cantonale da parte del Servizio delegato dal Consiglio di Stato.

Approvato dal Municipio nella seduta del giorno 4 giugno 2007.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del giorno 24 settembre 2007.